

**COMMENTO AL PARERE N. 460/2011 DELLA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

Il parere n. 460/2011 emesso dalla Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti, ribadisce, il divieto di conferimenti di incarichi professionali esterni a dipendenti in pensione di anzianità che abbiano svolto attività lavorative presso l'ente confermando l'applicazione dell'art. 25 della Legge n. 724/1994.

Questa conclusione, che quindi appare di portata generale, deriva dal quesito inoltrato dal Commissario straordinario del Comune di Prignano Cilento (SA)<sup>1</sup>, alla Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti.

Nel formulare il quesito si chiedeva alla Sezione regionale di controllo un parere: *"... in merito alla possibilità di conferire incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 110 TUEL<sup>2</sup> ad un dipendente del Comune di Serramezzana, che ha espletato servizio anche presso questo Ente in qualità di responsabile del Servizio Finanziario – Contabile in virtù di convenzione ai sensi dell'art. 24 Legge 142/1990<sup>3</sup>, attualmente in pensione di anzianità a seguito di domanda di dimissioni volontarie".*

Inoltre si richiedeva di conoscere se, alla luce dell'art. 18 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133<sup>4</sup>, *"... debba ritenersi tuttora vigente il divieto, posto dall'art. 25 legge 724/1994<sup>5</sup>, di conferimento di incarichi a dipendenti in pensione di anzianità che abbiano comunque svolto attività lavorativa presso l'ente".*

La Sezione Regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti, perviene alla soluzione del caso, passando in rassegna la portata tanto dell'art. 25 della legge finanziaria n.

---

<sup>1</sup> La questione viene deferita all'esame collegiale della Sezione, con ordinanza presidenziale n. 35/2001.

<sup>2</sup> Cfr. Art. 110 – Incarichi a contratto, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

<sup>3</sup> Legge 8 giugno 1990: *"Ordinamento delle autonomie locali"*

<sup>4</sup> Legge 6 agosto 2008 n. 133: *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*

<sup>5</sup> Legge 23 dicembre 1994 n. 724: *"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"*.

724/1994 quanto anche dell'art. 19 del Decreto Legge 112/2008 (convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133) e, soprattutto, del rapporto esistente fra queste due norme giuridiche, la cui analisi e il cui ambito di operatività devono essere compresi al fine di interpretare l'iter logico giuridico cui perviene la Corte.

*L'art. 25 della legge n. 724/1994 rubricato "Incarichi di consulenza", prevede al comma 1 che: "Al fine di garantire la piena ed effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio"<sup>6</sup>.*

Di **diversa portata** il tenore dell'art. 19 del Decreto Legge n. 112/2008, rubricato "Abolizione dei limiti del cumulo tra pensioni e redditi di lavoro", in forza del quale: "... a decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente..."

Il principio che implicitamente si ricava dal disposto dell'art. 19 è ben chiaro: con l'attuale

---

<sup>6</sup> Occorre specificare, per una maggiore comprensione della norma, che, ai sensi del comma 2 dell'art. 25, "In deroga al comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso". Degna di nota è anche la previsione del comma 3, con la quale il legislatore ha imposto alle amministrazioni interessate di comunicare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, tutte le notizie relative agli incarichi e ai rapporti di cui alla presente disposizione, specificando che, in caso di inottemperanza, viene disposta la decadenza dell'incarico o la cessazione del rapporto con provvedimento dell'autorità amministrativa competente, nonché, una sanzione pari al 100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in capo all'amministrazione stessa.

normativa, dopo il pensionamento, è possibile continuare a lavorare, senza limitazioni, sia con contratti di lavoro dipendente che nella forma del lavoro autonomo. La possibilità di cumulare pienamente pensioni e redditi da lavoro è valida sia per chi percepisce una pensione di vecchiaia, sia di anzianità, proprio in virtù dell'eliminazione di qualsiasi vincolo di cumulo<sup>7</sup>.

In realtà il conflitto esistente fra le due norme, a parere della Corte dei Conti, è più apparente che reale, ponendosi il rapporto fra le stesse, su un piano di specialità, cosa che, pertanto, non fa venir meno la vigenza dell'art. 25 della Legge 724/1994.

Da una lettura completa dell'art. 19 del Dl. 112/2008, si scorge la presenza di una clausola di riserva contenuta nel terzo comma: *“Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 giugno 1965 n. 758”*<sup>8</sup>: tale ultima norma richiamata, rubricata “divieto di cumulo”, recita: *“Il cumulo dei trattamenti [...] non è ammesso nei casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.*

Il disposto dell'art. 4 del D.P.R. n. 758/1965, emanato in materia di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti Pubblici, ha la ratio di impedire, a parere della Corte, che la funzione previdenziale della pensione, possa essere elusa da chi, cessando volontariamente dal servizio, intenda proseguire la propria attività lavorativa con la Pubblica Amministrazione lucrando una duplice retribuzione per mezzo d'incarichi tesi a sopperire ad esigenze lavorative generate dalle dimissioni dal servizio: il tutto, ovviamente, in un'ottica di garanzia dei principi di effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Dopo aver stabilito quindi che l'art. 25 della legge n. 724/1994 conserva la sua attuale vigenza, l'analisi finale della Corte dei Conti si sposta sull'ambito applicativo del divieto posto dall'articolo, relativamente cioè alla condizione che l'incarico sia conferito a soggetti i quali abbiano già intrattenuto con l'Ente “rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio”. L'orientamento esposto dalla Corte dei Conti, Sezione di

<sup>7</sup> Nell'ottica del legislatore, tale abolizione ha la finalità di contrastare il lavoro nero.

<sup>8</sup> D.p.r. 05/06/1965 n. 758: *“Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti Pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1964 n. 1268”*.

controllo per la Campania, è improntato nel senso di ritenere che tale condizione possa anche configurarsi nell'ipotesi in cui sia utilizzata l'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali, in virtù di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. n. 267/2000<sup>9</sup>, poiché: *“tale modulo organizzativo di gestione in forma associata di un servizio consente agli Enti aderenti di definire, tra l'altro, anche i tempi ed i modi dell'esercizio dei rispettivi poteri di gestione del rapporto di lavoro instaurato con il personale assegnato”*, diversamente si rischierebbe di provocare che, eventuali rapporti funzionali con l'Ente, possano porsi alla base di scelte contrastanti con i principi di correttezza e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche così come previsto dall'art. 97 della Costituzione.

---

<sup>9</sup> Art. 30 “Convenzioni”, *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*.